



## **Decreto Aiuti bis 2022: Approfondimento decontribuzione contro cuneo fiscale**

Il Decreto Aiuti Bis firmato ieri dal capo dello Stato Sergio Mattarella - dopo la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede in via eccezionale, l'**incremento dell'esonero** sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei **lavoratori dipendenti** di un punto percentuale per i periodi di paga dal **1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.

**Si tratta della decontribuzione IVS dello 0,8% introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 per i soli redditi fino a 35.000 euro che richiamiamo per comprenderne meglio l'ambito.**

### **ESONERO CONTRIBUTI LAVORATORI PER INVALIDITÀ, VECCHIAIA, SUPERSTITI**

Riferimenti normativi Testo della Legge di Bilancio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49.

Il nuovo **esonero straordinario** dal pagamento dei contributi introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 consiste in uno sconto sulle trattenute in busta paga per finanziare la pensione d'invalidità, vecchiaia e superstiti (contributi IVS). In poche parole, secondo la nuova disposizione normativa (art. 1 comma 121) il lavoratore riceverà, solo per quest'anno, uno **stipendio netto più alto** rispetto al 2021. La riduzione sulla quota contributiva dovuta dal lavoratore è pari allo **0,8%** e si applica, in via temporanea ed eccezionale, al solo periodo di paga che va dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**. La Circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43 ha fornito poi nel dettaglio le indicazioni operative e contabili per chiedere l'esonero.

I destinatari di questa misura eccezionale sono **tutti i dipendenti** sia del settore pubblico che del privato, con la sola esclusione del lavoro domestico, che rispettino determinati limiti retributivi. L'esonero è infatti riconosciuto solo a chi percepisce nel corso del 2022 uno stipendio medio mensile, compreso del rateo della tredicesima mensilità, **non superiore a 2.692 euro**.

Più precisamente il limite è quello riferito alla “retribuzione imponibile”, quindi a tutte le somme erogate al lavoratore a fronte della prestazione lavorativa su cui si calcolano le trattenute dei contributi: paga base, scatti di anzianità, provvigioni, straordinari e così via.



## La Segreteria Nazionale

[www.siap-polizia.org](http://www.siap-polizia.org)

In altre parole, a beneficiare dell'esonero straordinario sono i lavoratori con una retribuzione, calcolata su **13 mesi** e al lordo dei contributi, **sotto i 35.000 euro all'anno** ( $34.996$  per l'esattezza:  $2.692 \times 13$ ). Inoltre, sono inclusi nell'ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).

L'esonero è da impiegarsi su base mensile e, per tale ragione, anche il limite retributivo dei 2.692 euro sul quale applicarlo è su base mensile. Se quindi in un mese il lavoratore percepisce più della soglia prevista, superandola anche solo di un euro, non gli verrà riconosciuto il beneficio sullo stipendio di quel mese (anche se complessivamente raggiunge una retribuzione inferiore a 35.000 euro annui)

Ma attenzione, la norma prevede espressamente che la soglia sia determinata su tredici mensilità e per questo motivo, con riferimento **al solo mese di dicembre**, il tetto mensile **viene raddoppiato a 5.384 euro**. In questo caso lo sconto sarà applicato una volta sulla retribuzione, sempre se inferiore al tetto e, un'altra volta sulla tredicesima. Anche quando i ratei della tredicesima vengono corrisposti dilazionati nei singoli mesi, fermo restando il limite della retribuzione linda (2.692 euro) sarà possibile accedere alla riduzione, sempre che l'importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione i 224 euro ( $2.692 \text{ euro} : 12$ ).

L'esonero introdotto si applica solo alla quota di contributi IVS a carico del lavoratore e non anche a quella in capo al datore di lavoro. Dal 2007, infatti, **la contribuzione previdenziale INPS** è pari al **33%** della retribuzione di cui due terzi (23,81%) sono a carico del datore di lavoro (o committente) e un terzo (9,19%) è a carico del lavoratore. In pratica, il dipendente che nel 2021 ha versato il 9,19% di contributi si troverà quest'anno a pagare lo 0,8% in meno, quindi l'8,39%. Trattandosi di percentuali da calcolare sulla retribuzione, tra l'altro, più questa sarà alta maggiore sarà lo sconto da applicare.

L'esonero in questione va visto alla luce nuove detrazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022. In buona sostanza, si tratta di guardare questa agevolazione alla luce anche della **riforma Irpef** (Imposta sul reddito delle persone fisiche) che, di fatto, ha previsto nuovi scaglioni e aliquote.

Poiché questa agevolazione, se da una parte diminuisce i contributi da pagare, dall'altra aumenta l'imponibile fiscale su cui si paga l'Irpef (più avrò in busta paga, più dovrò pagare a titolo d'imposta).

L'esonero contributivo per i lavoratori per i casi di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, per la specifica natura di esonero sulla quota a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente. La cumulabilità vale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta.

Roma, 10 agosto 2022